



**ORIGINALE**

Deliberazione n. 205

in data 09-10-2019

## COMUNE DI PAESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### **OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 16:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale

Alla trattazione dell'argomento risultano:

			Presente / Assente
1.	UBERTI KATIA	Sindaco	Assente
2.	PIETROBON FRANCESCO	Vicesindaco	Presente
3.	SEVERIN MAURIZIO	Assessore	Presente
4.	GASPARETTO MARTINA	Assessore	Assente
5.	GIROTTI PAOLO	Assessore	Presente
6.	BRUNELLO ENNIO	Assessore	Presente

Presiede il Vice Sindaco dott. Francesco Pietrobon.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Manuela Bassani.

Essendo legale l'adunanza, il Vice Sindaco dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto comunale, il Comune ispira la propria attività al raggiungimento, tra l'altro, del preminente obiettivo del soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- che a norma dell'art. 8 dello Statuto stesso il Comune esercita, tra l'altro, le funzioni relative all'assistenza sociale nonché all'organizzazione e al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato;
- ai sensi degli artt. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 7, comma 3, dello Statuto comunale, il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che l'articolo 118 della Costituzione prevede che i Comuni *“favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- che nel territorio comunale sono attive molteplici associazioni di volontariato che svolgono attività nel settore sociale, umanitario, d'arma, sportivo e culturale;
- che il Comune intende sostenere l'attività svolta da tali associazioni, in considerazione del merito e della valenza degli scopi di aggregazione, formazione e socializzazione che questi organismi perseguono;
- che la predetta attività integra, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dalle disposizioni legislative a statutarie sopra richiamate, quella svolta dal Comune;

VISTO il vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 10 aprile 1992, modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 6 novembre 1995, adottato per ottemperare ai principi espressi nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del suddetto regolamento, spetta alla Giunta comunale stabilire, per ciascun esercizio finanziario, con propria deliberazione adottata (di norma) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori. Con la medesima deliberazione sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTI inoltre, del regolamento di cui trattasi:

- l'art. 10, che individua i soggetti ai quali è possibile concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- gli artt. 12 e 13, in base ai quali il contributo può essere concesso per l'attività ordinaria annuale del soggetto richiedente in relazione ai benefici che derivano alla comunità locale, o per una singola iniziativa;
- l'art. 7, commi 1 e 2, in base al quale le istanze per la concessione di finanziamenti e di benefici economici ad associazioni, redatte secondo il modello allegato B al regolamento, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento è destinato;
- l'art. 12, comma 1, il quale prevede che l'istanza di contributo deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste

presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello in cui l'associazione abbia fruito del contributo, oltre al bilancio di previsione e al programma di attività per l'anno stesso, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune;

DATO ATTO che, in base all'odierno riparto delle competenze tra organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi di gestione, previsto dalle disposizioni di legge vigenti, è da ascrivere alla competenza dirigenziale la predisposizione del modello aggiornato di istanza di contributo;

RITENUTO, in considerazione delle limitate risorse finanziarie a disposizione stanziata nel bilancio di previsione per il corrente esercizio, di riservare, tra i soggetti di cui al sopra richiamato art. 10 del regolamento comunale, alle associazioni che possiedono il requisito dell'iscrizione all'albo comunale delle associazioni e del volontariato gli interi stanziamenti per i contributi ordinari annuali;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale dell'albo delle associazioni e del volontariato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 novembre 2007 prevede, all'art. 2, che l'albo comunale sia suddiviso nei seguenti settori:

- a) settore sociale, socio – sanitario, della solidarietà, della famiglia;
- b) settore culturale, ricreativo, del tempo libero;
- c) settore dello sport;
- d) settore della scuola;
- e) settore dello sviluppo economico;
- f) settore della tutela dell'ambiente, della protezione civile;
- g) settore delle associazioni d'arma;

RITENUTO:

- con riguardo alle associazioni del settore sport, di confermare i criteri di assegnazione dei contributi ordinari approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 167 in data 17 ottobre 2018 ed allegati al presente atto;
- con riguardo alle associazioni dei settori sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia e associazioni d'arma:
  - di assegnare un contributo uguale per tutte, determinato in rapporto alle disponibilità del bilancio comunale, volto a garantire la possibilità di esercitare un livello minimale di attività;
  - di assegnare, compatibilmente con le risorse disponibili, una eventuale ulteriore quota commisurata al numero e alla valenza delle iniziative di solidarietà sociale attuate;
  - di richiedere alle associazioni stesse, nel caso in cui dal rendiconto dell'anno precedente risulti un avanzo, di autocertificare la destinazione dell'avanzo stesso;
- con riguardo alle associazioni del settore culturale, ricreativo, del tempo libero, di stabilire che i contributi saranno ripartiti, sulla base delle risorse disponibili, valutando l'attività svolta nonché i programmi di attività ed i bilanci che saranno presentati dalle associazioni richiedenti;

RITENUTO, altresì, di stabilire ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sopra citato:

- il termine per la presentazione delle istanze di contributo: 15 novembre 2019;
- il termine per l'assegnazione, con propria deliberazione, dei contributi: 30 dicembre 2019;

- il termine, per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per la conclusione del procedimento di erogazione dei contributi: 29 febbraio 2020;

RILEVATO che secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività non si configura come sponsorizzazione ai sensi dell'art 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010. Più precisamente l'aspetto che connota le contribuzioni (distinguendole dalle sponsorizzazioni) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

VISTI:

- la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 in data 20 dicembre 2018, e le successive delibere di variazione;
- il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 20 dicembre 2018, e le successive variazioni di bilancio;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 21 dicembre 2018, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021: assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali" e i successivi provvedimenti di variazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 10 aprile 2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2019-2021: obiettivi di gestione", dichiarata immediatamente eseguibile;

DATTO ATTO che la determinazione dell'ammontare dei contributi in parola dipenderà dalla disponibilità di stanziamento nell'esercizio 2019 del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 alla data di deliberazione dei relativi piani di riparto, per i seguenti capitoli di spesa:

- cap. 3330 "*Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità culturali*" - codice di bilancio: 05.02-1.04.04.01.001;
- cap. 5631 "*Erogazione contributi ad associazioni diverse (volontariato sociale, umanitarie, gioventù)*" - codice di bilancio: 12.08-1.04.04.01.000;
- cap. 5330 "*Contributi alle associazioni sportive*" Codice di bilancio: 06.01-1.04.04.01.001;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che l'istanza per la concessione di contributi da parte di tutte le associazioni per l'attività ordinaria annuale, come previsti dal vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, potrà essere presentata unicamente dalle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni e del volontariato entro il termine del 15 novembre 2019;

2. di stabilire quale termine per l'assegnazione, con propria deliberazione, dei contributi alle associazioni del settore culturale, ricreativo, del tempo libero il 30 dicembre 2019 e quale termine di conclusione del procedimento di erogazione dei contributi il 29 febbraio 2020;
3. di confermare i criteri di assegnazione dei contributi ordinari alle associazioni del settore sport approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 167 in data 17 ottobre 2018 ed allegati al presente atto;
4. di fissare, come segue, i criteri per l'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria annuale delle associazioni dei settori sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia e associazioni d'arma:
  - di assegnare un contributo uguale per tutte, determinato in rapporto alle disponibilità del bilancio comunale, volto a garantire la possibilità di esercitare un livello minimale di attività;
  - di assegnare, compatibilmente con le risorse disponibili, una eventuale ulteriore quota commisurata al numero e alla valenza delle iniziative di solidarietà sociale attuate;
  - di richiedere alle associazioni stesse, nel caso in cui dal rendiconto dell'anno precedente risulti un avanzo, di autocertificare la destinazione dell'avanzo stesso;
5. di fissare, come segue, i criteri per l'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria annuale delle associazioni di volontariato del territorio, iscritte al settore culturale e ricreativo e del tempo libero:

I contributi saranno ripartiti, sulla base delle risorse disponibili, valutando l'attività svolta nonché i programmi di attività e i bilanci che saranno presentati dalle associazioni richiedenti;
6. di dare atto che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività non si configura come sponsorizzazione ai sensi dell'art 6, comma 9 del D.L n. 78/2010. Più precisamente l'aspetto che connota le contribuzioni (distinguendole dalle sponsorizzazioni) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria
7. di demandare al Dirigente dell'Ente o suo delegato la pubblicazione del modello aggiornato di istanza di contributo da parte delle associazioni del territorio;
8. di dare atto che la determinazione dell'ammontare dei contributi in parola dipenderà dalla disponibilità di stanziamento nell'esercizio 2019 del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, alla data di deliberazione dei relativi piani di riparto, per i seguenti capitoli di spesa:
  - cap. 3330 *“Contributi ad enti, istituti ed associazioni, per finalità ed associazioni, per finalità culturali”* - codice di bilancio: 05.02-1.04.04.01.001;
  - cap. 5631 *“Erogazione contributi ad associazioni diverse (volontariato sociale, umanitarie, gioventù)”* - codice di bilancio: 12.08-1.04.04.01.000;
  - cap. 5330 *“Contributi alle associazioni sportive”* Codice di bilancio: 06.01-1.04.04.01.001;
9. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione *“Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/ Criteri e modalità”* del sito istituzionale dell'Ente;

10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO  
*dott. Francesco Pietrobon*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dott.ssa Manuela Bassani*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---